

Regolamento interno

Proposta del comitato direttivo

- Art. 1 Controllo mandati**
All'ingresso della sala è predisposto un controllo dei mandati. Tutt* i/le delegat* ricevono una carta di mandato dopo l'iscrizione nell'elenco delle presenze.
- Art. 2 Diritto di voto/ diritto di parola**
Chiunque sia iscritt* alla GISO ha diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato a* delegat* che hanno svolto la verifica del mandato. La presidenza dell'assemblea deciderà sul diritto di parola di eventuali ospiti.
- Art. 3 Presidenza dell'assemblea**
La presidenza d'assemblea della GISO Svizzera presiede l'assemblea de* delegat*. La presidenza d'assemblea si muove secondo statuti, regolamento interno e sul diritto consuetudinario.
- Art. 4 Lavori di apertura**
Subito dopo l'apertura, l'assemblea elegge due scrutatori*/trici* per settore di conteggio. L'assemblea approva il verbale dell'assemblea precedente, con eventuali modifiche, e l'ordine del giorno, anch'esso con eventuali modifiche.
- Art. 5 Documenti dell'assemblea**
Ai sensi dell'articolo 11 degli statuti della GISO Svizzera, l'assemblea de* delegat* è responsabile dell'adozione di prese di posizione, di piani d'azione, di risoluzioni e di emendamenti ad entrambe le assemblee. I termini per la presentazione dei suddetti documenti, così come i requisiti per poterli inoltrare, sono stabiliti negli statuti della GISO Svizzera.
Le prese di posizione e i piani d'azione sono di lunghezza illimitata e possono essere emendati (entro i termini previsti).
Le risoluzioni sono limitate a 4'000 caratteri, non possono essere emendate e dovrebbero essere legate ad argomenti di attualità.
Gli emendamenti all'assemblea de* delegat* sono proposte di norme procedurali interne o di linee guida per l'attuazione di progetti, che devono essere inoltrati con una motivazione e non possono essere emendati.
- Art. 6 Punti all'ordine del giorno e relative mozioni**
Ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 degli statuti, l'assemblea si occupa esclusivamente dei punti presenti nell'ordine del giorno. Sono possibili eccezioni solo in caso di urgenza e con una mozione corrispondente. Durante l'assemblea, saranno discussi unicamente gli emendamenti relativi ai punti dell'ordine del giorno. I proponenti hanno il diritto di presentare le loro proposte prima dell'apertura della discussione. Per queste proposte pervenute dopo la scadenza, dovrà essere concessa una proroga dall'assemblea. La proroga del termine richiede una maggioranza di 2/3 de* delegat* presenti.
- Art. 7 Mozioni d'ordine**
Le mozioni d'ordine possono essere presentate direttamente all'assemblea e devono essere sottoposte immediatamente a votazione da parte della stessa. È comunque possibile avere una discussione sulla mozione. Le mozioni d'ordine sono di natura formale e si riferiscono allo svolgimento ed alle procedure dell'assemblea in corso. Mozioni con contenuti politici non sono ammissibili come mozioni d'ordine e devono essere presentati prima dell'assemblea secondo i termini regolari per le mozioni.
- Art. 8 Tempo di parola e discussione**

Il tempo di parola è limitato a cinque minuti. In caso di mancanza di tempo, la presidenza d'assemblea ha la possibilità di abbassare questo limite. Il tempo di parola è aumentato ad una volta e mezza nel caso l'intervento sia effettuato almeno per un terzo del tempo totale in una seconda lingua nazionale. Chi vuole intervenire si deve registrare per tempo presso la presidenza dell'assemblea. Chiunque può chiedere la parola per un secondo intervento sullo stesso argomento, ma chi non è ancora intervenut* ha la precedenza. Se possibile verranno alternati gli interventi di persone FLINTA e uomini*.

Art. 9 Maggioranza

A meno che gli statuti ed i regolamenti contengano disposizioni diverse, le votazioni si decidono con una maggioranza semplice. In caso di parità, si procede ad un riconteggio dei voti. In caso di parità anche dopo il riconteggio, sarà decisivo il voto del* presidente. La presidenza dell'assemblea stabilisce un conteggio dei voti nel caso non emerga chiaramente una maggioranza oppure nel caso il conteggio sia richiesto da almeno metà dell'assemblea. Per richiedere lo scrutinio segreto di un voto o di un'elezione è necessaria una mozione votata da almeno 1/3 dell'assemblea.

Art. 10 Votazioni ed elezioni segrete

In caso di elezioni o votazioni segrete, i voti sono espressi per iscritto su schede apposite, che vengono inserite nelle urne ufficiali e conteggiate da* scrutatori*/trici* all'esterno della sala. La presidenza dell'assemblea supervisiona il conteggio e comunica immediatamente l'esito all'assemblea. La presidenza e gli/le scrutatori*/trici* sono tenut* a mantenere segreti i risultati fino a quando l'assemblea non viene informata del risultato.

Art. 11 Protocollo di chiusura

Il comitato direttivo conduce un protocollo di chiusura riguardante gli avvenimenti dell'assemblea.